

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-523 del 30/01/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "GESTIONE DEL CANILE DI PIACENZA" SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA DELLA MADONNINA - DITTA "ANICURA ITALY HOLDING SRL".
Proposta	n. PDET-AMB-2024-520 del 29/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

### Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap del Comune di Piacenza prot. n. 147699 del 03/11/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 186927 in pari data, è stata presentata dalla Ditta "ANICURA ITALY HOLDING SRL", con sede legale Milano (MI), Via Veza d'Oglio n. 7 (P.Iva 10234850963), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "gestione del canile di Piacenza" presso l'insediamento ubicato in Comune di Piacenza, Strada della Madonnina, (censito al C.F Foglio 81 Mappale 699, )per il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;*

- con nota prot. n. 200294 del 24/11/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;

### Riscontrato che:

- con determinazione dirigenziale det-amb n. 4129 del 13/08/2018 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE A R.L." (C.F. 05013500284), rilasciata con provvedimento conclusivo del Suap del Comune di Piacenza prot. n. 34182 del 22/03/2019, per lo svolgimento dell'attività di "gestione canile comunale" svolta nel medesimo impianto in Comune di Piacenza, Via Bubba n. 40 (Loc. Madonnina), comprendente il seguente titolo abilitativo:
  - art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;*

- con nota prot. n. 8579 del 17/01/2024 questa Agenzia ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca della suddetta determinazione dirigenziale det-amb n. 4129 del 13/08/2018 vigente per il medesimo impianto ed intestato alla Ditta "CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", al fine di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "ANICURA ITALY HOLDING SRL";
- con la medesima nota è stata comunicata alla ditta "CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE A R.L." la possibilità di presentare osservazioni circa eventuali ragioni ostantive alla revoca delle suddetta determinazione dirigenziale n. 4129/2018;
- la Ditta "CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE A R.L." non ha presentato, entro il termine stabilito, osservazioni/ragioni ostantive alla revoca della determinazione dirigenziale e pertanto con determinazione dirigenziale det-amb n. 488 del 29/01/2024 è stato adottato il provvedimento di revoca della sopra citata AUA di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 4129 del 13/08/20182, intestata alla ditta "CONSORZIO STABILE INDACO SOCIETA' CONSORTILE A R.L." per l'attività di "gestione canile comunale" nell'impianto di cui trattasi;

**Rilevato che** dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 6 del 07/12/2023 Sinadoc 38413/2023) risulta che:

- la ditta svolge attività di gestione del canile comunale di Piacenza ed in particolare si occupa dell'accettazione e dell'accudimento quotidiano dei cani prelevati dal randagismo urbano. L'attività consiste nell'alimentazione degli animali, verifica delle visite veterinarie, pulizia degli ambienti e degli animali stessi. Presso il canile sono accuditi circa 100 cani;
- dall'insediamento ha origine uno scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di:
  - acque reflue industriali, provenienti dal lavaggio dei box dei cani, trattate mediante n° 7 fosse Imhoff (aventi ciascuna una potenzialità pari a 7 A.E.);
  - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dell'insediamento, trattate mediante una fossa Imhoff (potenzialità pari a 7 A.E.);
- il pozzetto di prelievo fiscale è indicato con la dicitura "pozzetto fiscale di prelievo" nella "Planimetria rete idrica – Rev. 00 del 05/07/2023" allegata all'istanza ed è ubicato immediatamente a monte del punto di allaccio alla pubblica fognatura;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 200255 del 24/11/2023 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. RT015327-2023-P del 16/11/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 194972 in pari data, IRETI Spa ha trasmesso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico di cui trattasi recapitante in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 165201 del 05/12/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 207076 in pari data, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 3229 del 01/12/2023 (allegata alla presente) con la quale è stato autorizzato lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

#### **DETERMINA**

per quanto indicato in narrativa

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "ANICURA ITALY HOLDING SRL", con sede legale Milano (MI), Via Vezza d'Oglio n. 7 (P.Iva 10234850963), per l'attività di "gestione del canile di Piacenza" presso l'insediamento ubicato in Comune di Piacenza, Strada della Madonnina, (censito al C.F Foglio 81 Mappale 699), comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;*

**2. di stabilire** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa in conformità a quanto stabilito dal Comune di Piacenza con determinazione dirigenziale n. 3229 del 01/12/2023 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale), con la quale è stato autorizzato lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**3. di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

**4. di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali S1 in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **8 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **2800 mc.**;

b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

c) il pozzetto di prelievo fiscale ed i pozzetti d'ispezione devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;

d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

e) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

f) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalle lavorazioni;

g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e degli impianti di trattamento dei reflui, così come indicato nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle ditte costruttrici degli impianti. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

**5. di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

**6. di dare atto che**, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

**7. di dare atto altresì che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare

riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**